



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche Ministero) il fondo per l'intrattenimento digitale denominato "*First Playable Fund*" (di seguito Fondo), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale;

VISTO l'articolo 38, comma 13, del sopracitato decreto-legge, che stabilisce che il Fondo è destinato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2021, n. 32, che definisce le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo, prevedendo, all'articolo 3, la possibilità per il Ministero di avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e di Infratel Italia S.p.A., in qualità di società *in house* del Ministero, per lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione e la concessione ed erogazione dei contributi e degli adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti;

VISTO l'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto 18 dicembre 2020, che prevede che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto 18 dicembre 2020, che prevede che per l'attuazione dell'intervento agevolativo sono riconosciuti ad Invitalia costi in misura non superiore al quattro per cento delle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione dell'intervento, posti a carico delle risorse di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge n. 34/2020;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";



VISTI, in particolare, l'articolo 5, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica, e l'articolo 192, concernente il regime speciale degli affidamenti *in house*, del citato decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, con la quale è stato disposto l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 484 del 30 maggio 2018, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che con nota del 10 marzo 2021, prot. n. 0082751, il Ministero ha richiesto a Invitalia di presentare una apposita proposta progettuale per la gestione del *Fondo per l'intrattenimento digitale* e di fornire elementi di dettaglio relativamente ai requisiti di cui al predetto articolo 192, con particolare riferimento all'indicazione delle attività, dei tempi e delle stime di impegno delle risorse del gruppo di lavoro, delle esigenze di ricorso all'acquisizione di beni e servizi, nonché del relativo costo previsto;

CONSIDERATO che con nota del 10 giugno 2021, prot. n. 0135717, Invitalia ha trasmesso la "Proposta delle attività" con indicazione delle attività e dei costi, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che con appunto del 21 giugno 2021, prot. int. 0211378, è stato comunicato al Direttore Generale l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia effettuata ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, considerato che i costi per l'affidamento *in house* a Invitalia delle attività inerenti alla Proposta operativa presentata per la gestione del *Fondo per l'intrattenimento digitale* risultano congrui e compatibili con valori di mercato per servizi analoghi, a fronte dello svolgimento di attività altamente specialistiche del soggetto affidatario, rispetto alle quali esso è in grado di assicurare sia l'efficacia che l'economicità, giustificando conseguentemente la robustezza delle ragioni di mancato ricorso al mercato;



CONSIDERATO che con nota del 22 giugno 2021, prot. n. 212219, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, valutata positivamente la congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto, al valore della prestazione e alla qualità del servizio offerto, ha approvato la *“Proposta delle attività”* nella versione trasmessa da Invitalia in data 10 giugno 2021;

TENUTO CONTO che in data 28 giugno 2021 è stata sottoscritta la *“Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – DGLAI e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in ordine alle attività di supporto nella progettazione e gestione dell'intervento agevolativo “Fondo per l'intrattenimento digitale” di cui al decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”* che, all'articolo 3, stabilisce che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita, tra l'altro, sui *“decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato”*;

VISTO l'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, stabilendo che ai fini dell'applicazione del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni è pari a euro 5.225.000, al netto dell'IVA, e che il predetto importo è periodicamente rideterminato con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea;

VISTI i Regolamenti delegati della Commissione europea 31 ottobre 2019, n. 2019/1828/UE e 30 ottobre 2019 n. 2019/1827/UE, che fissano in euro 5.350.000 la richiamata soglia per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni con effetto dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che l'articolo 5 della Convenzione fissa nella misura di euro 131.103, oltre all'IVA, gli oneri connessi allo svolgimento delle attività di gestione della misura, che il predetto importo è inferiore alla soglia prevista per gli altri contratti passivi dal richiamato articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che, pertanto, il presente decreto di approvazione non risulta soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

CONSIDERATO che le risorse assegnate all'intervento agevolativo dall'articolo 38, comma 12, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, sono disponibili nel capitolo 7454, pg 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre



2019, n. 178, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera g), che conferisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAl) la gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*”, che attribuisce alla Divisione IX “*Interventi per il sostegno all’innovazione e alla competitività delle imprese*” la gestione degli interventi volti al sostegno agli investimenti produttivi innovativi nonché la gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 11 dicembre 2020, al n. 1005, con il quale dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione della Convenzione del 28 giugno 2021)

1. È approvata la *Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – DGIAl e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, in ordine alle attività di supporto nella progettazione e gestione dell’intervento agevolativo “Fondo per l’intrattenimento digitale” di cui al decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020*, sottoscritta con firma digitale dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e dall’Amministratore delegato di Invitalia S.p.a. in data 28 giugno 2021.

Articolo 2

(Impegno)

1. Per le attività oggetto della Convenzione, dettagliate nella *Proposta delle attività*, alla stessa allegata, sono impegnate risorse per un importo massimo pari a euro 159.945,66 (centocinquantanove milanovecentoquarantacinque/66) inclusa IVA, a valere sulle risorse di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disponibili nel capitolo 7454, pg. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 della Convenzione del 28 giugno 2021.



Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Div. IX/ADA

Siglato

Il Dirigente della Divisione IX – Alessandra De Angelis

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.